DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

# Art. 123-bis

## Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore

Se l'impugnazione e' proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione puo', se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1951, non più in vigore dal 18 ottobre 2022 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie |
| Estremi | Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-123-bis-trasmissione-del-fascicolo-d-ufficio-al-giudice-superiore/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it